

ART. 56. 6

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57. 7

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 59. 8

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

NOTE

6. (all'art. 56)

Articolo così risultante dapprima per la sostituzione del testo originario operata dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2; quindi, per le modifiche apportate ai commi secondo e quarto, dall'art. 1 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1; successivamente, per le modifiche apportate ai commi secondo e quarto dall'art. 1 della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Si vedano inoltre le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 di quest'ultima legge: *“Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.”*. La citata legge cost. n. 1 del 2020, pubblicata il 21 ottobre 2020, è entrata in vigore il 5 novembre 2020.

Queste le formulazioni susseguitesesi:

ART. 56, nel testo originario:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

—
ART. 56, con le modifiche apportate dalla legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

-
ART. 56, con le modifiche apportate dalla legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

7. (all'art. 57)

Articolo così risultante dapprima con la sostituzione del testo originario operata dall'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2; quindi, dalla modifica al comma terzo introdotta con la legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3; quindi, per le modifiche apportate ai commi primo, secondo e quarto dall'art. 2 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1; successivamente per le modifiche apportate ai commi secondo, terzo e quarto dall'art. 2 della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Si vedano inoltre le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 di quest'ultima legge: *“Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.”*. La citata legge cost. n. 1 del 2020, pubblicata il 21 ottobre 2020, è entrata in vigore il 5 novembre 2020.

Queste le formulazioni susseguites:

ART. 57, nel testo originario:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore».

—

ART. 57, con le modifiche apportate dalla legge cost. n. 2 del 1963:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La

Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle

disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla

popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,

sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

—
ART. 57, comma terzo, come modificato dalla legge n. 3 del 1963:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

8. (all'art. 59, secondo comma)

Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 19 ottobre 2020, n. 1.

Il testo originario del comma disponeva:

“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.”

La citata legge cost. n. 1 del 2020, pubblicata il 21 ottobre 2020, è entrata in vigore il 5 novembre 2020.

INDICE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1

(*Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 2020, n. 1)

(in vigore dal 5 novembre 2020)

«Modificazioni agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

NOTE 6,7 e 8